ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOSTEGNO PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE

Art. 11

Disposizioni in materia di misure di prevenzione

All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: "sia quella prevista dall'articolo 630 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "sia una di quelle previste dagli articoli 629, 629-bis, 630, 648- bis o 648- ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando". Nel secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento puo' essere altresi' modificato, anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno, su richiesta dell'autorita' proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica.".

Versione in vigore dal 2 gennaio 1992, non più in vigore dal 29 febbraio 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive
Estremi	Decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419
Capo	II — Disposizioni penali, processuali ed in materia di sicurezza pubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-sostegno-per-le-vittime-di-richieste-1991/art-11-disposizioni-in-materia-di-misure-di-prevenzione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it